

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHICI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ISSN 2974-7082 (edizione digitale) – ANNO 74°

alessandriamedica

6 | 2024

RIVISTA MENSILE  
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHICI  
E DEGLI ODONTOIATRI

**Consiglio Direttivo**

Dott. Antonello Santoro (Presidente)  
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)

Dott. Silvio Roldi (Segretario)  
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)

**Consiglieri**

Dott. Ciro Apetino  
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa  
Dott.ssa Daniela Brancalion  
Dott. Mauro Cappelletti  
Dott. Giorgio Comazzi  
Dott.ssa Sara Ferrillo  
Dott. Enio Giuseppe Mantellini

Dott.ssa Gloria Pivotti  
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto  
Dott. Federico Torregiani  
Dott.ssa Oria Trifoglio  
Dott.ssa Elena Duca  
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

**Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott.ssa Michela Ivaldi (Presidente)  
Dott.ssa Gabriella Camurati (Effettivo)

Dott. Gianluigi Fantato (Effettivo)  
Dott.ssa Natalia Rossi (Supplente)

**Commissione Medici Chirurghi**

Dott. Antonello Santoro (Presidente)  
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)  
Dott. Silvio Roldi (Segretario)  
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)  
Dott. Ciro Apetino  
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa  
Dott.ssa Daniela Brancalion  
Dott. Mauro Cappelletti

Dott. Giorgio Comazzi  
Dott.ssa Sara Ferrillo  
Dott. Enio Giuseppe Mantellini  
Dott.ssa Gloria Pivotti  
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto  
Dott. Federico Torregiani  
Dott.ssa Oria Trifoglio

**Commissione Odontoiatri**

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)  
Dott.ssa Elena Duca (Vice Presidente e Segretario)  
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Dott. Giovanni Iacono  
Dott. Paolo Patrucco

**Direzione**

Ilaria Agosta

**Referente ECM**

Graziella Reposi

**Referente Previdenziale**

Graziella Reposi  
(riceve su appuntamento telefonico)

**RPD (Responsabile Trattamento Dati)**

Nicolò Tartaglia

**ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
mattino dalle ore 9 alle ore 13  
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Antonello SANTORO**  
Il Vice Presidente **Dott. Antonio Giovanni MACONI**  
Il Segretario **Dott. Silvio ROLDI**  
ricevono su appuntamento telefonico

**CONSULENZE**  
su appuntamento telefonico

**Consulenza Legale per il Consiglio**  
**Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro**  
**Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM**  
**Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP**  
**Consulenza ECM**  
**Consulenza Assicurativa**  
**Consulenza Medicina del Lavoro**  
**Consulenza Medicina Legale**

- Giorgio Rosso  
- Aloisia Ferraris  
- Graziella Reposi  
- Marino Ravera  
- Graziella Reposi  
- Giuseppe Giordano  
- Michela Giavarini  
- Ciro Apetino  
- Riccardo Cavaliere  
- Federico Torregiani  
- Federico Torregiani  
- Giorgio Comazzi  
- Maria Carla Giaccari  
- Rita Caligaris  
- Pierangelo Arlandini  
- Antonio Giovanni Maconi

**Consulenza Medicina Generale**  
**Consulenza Pediatria di Base**

**Consulenza Medicina Ambulatoriale**  
**Consulenza Odontoiatria**  
**Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera**  
**Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118**  
**Consulenza Medici Specializzandi**  
**Consulenza Medicina Sportiva**  
**Consulenza Medici Ospedalieri**

- Paolo Antonio Barberis  
  
- Sara Ferrillo  
- Ettore Bacchini  
- Enio Giuseppe Mantellini  
- Antonello Santoro  
- Aloisia Ferraris  
- Alfio Scrivanti  
- Oria Trifoglio  
- Marco Mariani

**Consulenza, compilazione, invio Mod. 730**

**Consulenza pari opportunità**  
**Consulenza investimenti bancari**

Rivista mensile  
dell'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della Provincia di Alessandria  
fondata nel 1949

ISSN 2974-7082

Litografia Viscardi - Alessandria

**Direttore Responsabile**  
Dott. Mauro CAPPELLETTI

**Direttore Editoriale**  
Graziella REPOSI

**Redattore Capo**  
Antonio Giovanni MACONI

**Vice Redattore**  
Pier Luigi PORTA

**Progetto grafico**  
Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria  
Via Pisacane, 21  
15121 Alessandria  
Tel. 0131 253666  
Fax 0131 52455  
[www.ordinemedici.al.it](http://www.ordinemedici.al.it)  
[omceo@ordinemedici.al.it](mailto:omceo@ordinemedici.al.it)  
[ordinemedical@postacert.com](mailto:ordinemedical@postacert.com)

*Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.*

*Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.*

*Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.*

**IL REDATTORE CAPO**  
Antonio Giovanni Maconi

**La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.**

**È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.**

## In questo numero gli interessati potranno leggere:

03

### Editoriale

- Tornare benemeriti

04

### Notizie dalla FNOMCeO

- Fascicolo Sanitario Elettronico
- Decreto 19.04.2024 - Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2023/2026

06

### Previdenza ed Assistenza

- Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2023 non soggetti ad altra copertura obbligatoria - Scadenza 31 luglio 2024
- Arretrati contrattuali per i pensionati ex convenzionati
- Contributi previdenziali Enpam di diverse gestioni
- Specialisti esterni, pagamento del contributo aggiuntivo del 4% rinviato al 30 settembre prossimo
- Fondo Generale – Contributi di Quota A – Anno 2024
- SaluteMia, iscrizioni aperte per la copertura semestrale. Tutela socio-sanitaria a un costo ridotto per medici, odontoiatri e per le loro famiglie

18

### La pagina dell'Odontoiatra

- Esercizio abusivo della professione odontoiatrica - Corte di Cassazione Sentenza 24/04/2024 n. 17164
- Trasmissione parere in materia di nomina dell'Esperto di Radioprotezione - Riscontro a richiesta di parere in materia di Radioprotezione – Omceo Brescia

21

### Educazione Continua in Medicina

- Un altro Bonus ECM per sfuggire alle sanzioni

22

### Pillole di Ricerca

- Project Group di ricerca in Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta: l'esperienza DAIRI

24

### Informazioni

- Corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 2024/2027 - Approvazione del bando di concorso pubblico per l'ammissione con borsa di studio di n. 168 laureati in Medicina e Chirurgia per il Piemonte
- Comunicati vari
- Ricordiamo

### Terza di copertina

- A.A.A. Cercasi medico
- Apertura studi dentistici nel mese di agosto
- Chiusura uffici periodo estivo

# SAY YES

## TO WALL STREET ENGLISH

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria

Wall Street English, leader di formazione a livello mondiale, permette a tutti gli appartenenti all'Ordine di Alessandria, di conseguire ben 27 crediti ECM al completamento di ogni singolo livello della nostra formazione. Vista la forte necessità di alcuni di voi di conseguire i crediti formativi entro il **31.12.2024**, vi diamo la possibilità di ottenere dai 27 ai 50 crediti ECM a seconda della vostra esigenza. Il costo del corso, a seconda dei livelli scelti ed esclusivamente per gli iscritti all'Ordine di Alessandria, varia da un importo di € 450 a € 800.

Verranno conteggiati 27 crediti per un livello (= € 450); fino a un massimo di 50 crediti per l'acquisto di 2 livelli (= € 800).

- Metodo efficace
- Orari flessibili
- Insegnanti qualificati
- Esperienza multiculturale

*I corsi saranno strutturati in 2 periodi di 3 mesi ciascuno:*

*- il primo dal 15 marzo al 15 giugno 2024*

*- il secondo dal 15 settembre al 15 dicembre 2024*



**SCANSIONA IL QR  
PER RICEVERE MAGGIORI  
INFORMAZIONI!**



Email: [wsi.alessandria@wallstreet.it](mailto:wsi.alessandria@wallstreet.it) Tel: 0131/253242

Via San Giacomo della Vittoria, 64 Alessandria (AL)

[www.wallstreet.it](http://www.wallstreet.it)

## Tornare benemeriti

Periodicamente le pagine dei quotidiani parlano del fatto che un numero elevato di medici italiani si trasferisce a lavorare in altre nazioni. L'ultima novità è che il 90% di costoro sono di età inferiore ai 40 anni.

L'impressione è che questi articoli, creando la giusta dose d'allarme circa il futuro delle cure mediche che i cittadini italiani si attendono, siano efficaci ad attrarre l'attenzione dei lettori.

Vengono elencate le cause che sottendono a tale migrazione, ma è politicamente corretto cercare di farne un elenco più lungo possibile, evitando di soffermarsi su quelle poche e reali che sono all'origine del fenomeno e cioè **il basso reddito confrontato con la grande responsabilità a carico dei nostri professionisti, la denigrazione sociale costante perpetrata da anni dai media** (televisione e giornali) arrivata quasi alla dimensione di una macchina del fango, **la banalizzazione sociale dell'atto medico ed il ridimensionamento del medico nella gestione del lavoro sanitario.**

Lo testimonia il fatto che nelle scuole di formazione manageriale per sfornare i futuri direttori generali delle ASL e delle ASO, i medici iscritti sono una esigua minoranza, a fronte della maggioranza di infermieri e laureati in discipline non sanitarie.

Se esiste un problema, la conseguenza logica sarebbe quello di risolverlo, anziché tornare a parlarne periodicamente. Basterebbe informarsi, senza pubblicità, con i responsabili istituzionali e sindacali della categoria, per capire quali sono i rimedi efficaci. E applicarli.

**Ho notato che i grandi allenatori delle squadre di calcio, quando vengono intervistati circa i successi della loro squadra, non parlano mai bene di se stessi, ma affermano che il merito è stato dei giocatori.**

**In sanità invece, i buoni risultati di cura ottenuti in un ospedale o su un territorio non vengono mai citati come merito dei medici che ci lavorano, ma le lodi sono dispensate alla amministrazione od alle scelte dei politici regionali e locali.**

**Se le cose vanno male invece è colpa dei medici.**


Un tempo il medico si identificava con l'ospedale mentre ora questa disidentificazione forzata dei medici dalla importanza del loro ruolo nella conduzione e gestione ospedaliera, li allontana da un motivarsi alla crescita professionale, spingendoli invece a seguire passivamente le politiche aziendali.

Spegnere l'impegno e la passione dei professionisti, che vorrebbero coltivarla ed accrescerla, è facile ma ne stiamo osservando le conseguenze negative.

Un passo utile sarebbe poter tornare ad essere mostrati come quello che siamo, una categoria socialmente benemerita e non sostituibile.

E come tali, essere considerati anche da chi ha responsabilità amministrative e dirigenziali in sanità.

**Altrimenti la migrazione medica continuerà.**



Direttore Responsabile

*Alessandro Coppellotti*

## FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, ha avviato, lo scorso aprile, una campagna di comunicazione avente a oggetto il Fascicolo Sanitario Elettronico, quale importante strumento per l'efficiamento del Servizio Sanitario Nazionale.

La campagna alla quale, come FNOMCeO, siamo stati chiamati a dare un contributo attraverso la pubblicazione sul nostro portale di documentazioni attinenti, tiene a evidenziare i vantaggi che offre il FSE in termini di possibilità di intervento sanitario e cura anche a grandi distanze, sottolineando il rispetto della privacy assicurato attraverso specifiche misure di sicurezza oltre che dalla possibilità per il cittadino di opporsi, entro il prossimo mese di giugno, all'inserimento automatico nel fascicolo dei dati sanitari antecedenti il 19 maggio 2020.

Al fine della più ampia diffusione possibile di detto strumento sono a chiedere la Vostra collaborazione per una diffusione territoriale attraverso i Vostri mezzi di comunicazione della campagna in essere che potrete scaricare nell'allegato link.

Sarà possibile così raggiungere l'obiettivo della più ampia diffusione possibile della conoscenza di questa opportunità e dei diritti dei cittadini in materia di privacy.

RingraziandoVi anticipatamente per la Collaborazione che intenderete fornire invio cordiali saluti.

Allegato link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1u4sBk\\_s3uAjPckDPOC9P8XMyT7S3kLE?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1u4sBk_s3uAjPckDPOC9P8XMyT7S3kLE?usp=sharing)

Roma, 31 maggio 2024

*Il Presidente  
Filippo Anelli*

Comunicazione istituzionale

### Fascicolo Sanitario Elettronico

## Sicuri della nostra salute

Il **Fascicolo Sanitario Elettronico** è lo strumento che il Servizio Sanitario Nazionale, con i fondi del PNRR, sta potenziando per migliorare l'assistenza al cittadino. Contiene **in sicurezza** i documenti sanitari e consente al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni d'emergenza.

Fino al **30/06/24** è possibile opporsi all'inserimento dei documenti antecedenti al **19/05/20**.

Decreto MEF  
11 aprile 2024

Info su [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

DECRETO 19 APRILE 2024

## PROROGA DEI TERMINI PER LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2023/2026

Si comunica che sulla G.U. n. 117 del 21-5-2024 è stato pubblicato il decreto sopra indicato con cui viene prorogato lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026.

Inoltre, si rileva che la graduatoria dei candidati idonei potrà essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di forma-

zione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

Sul sito dell'Ordine è pubblicato il Decreto 19-04-2024 sopraccitato.

Roma, 23 maggio 2024


*Il Presidente  
Filippo Anelli*



## Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2023 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria - AGGIORNAMENTI ANNO 2024

**SCADENZA: 31 LUGLIO 2024**

La dichiarazione dei redditi libero professionali è presente nell'Area Riservata dell'ENPAM e non sarà spedita a mezzo posta agli iscritti non registrati nell'Area Riservata.



Graziella Reposi  
Direttore Editoriale

### MODALITÀ ATTUALE

Con il modello digitale in vigore già da due anni per dichiarare i redditi da libera professione, gli iscritti possono conoscere immediatamente l'entità dei contributi che dovranno versare.

Grazie ad una procedura semplificata, come lo scorso anno, si può infatti visualizzare subito l'aliquota contributiva che verrà applicata al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati.

**1. Entrare nell'area riservata.**

Per accedere all'area riservata occorre inserire il nome utente e la password.

**2. Scegliere l'aliquota contributiva.**

In base al tipo di attività svolta, **PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO D** è possibile scegliere l'aliquota con la quale versare i contributi (**intera, dimezzata, ridotta**) utilizzando l'apposito modulo

**3. Fare la dichiarazione.**

Inserire l'importo del reddito senza punti né virgole, quindi senza cifre decimali, arrotondando.

**4. Inviare il modello D**

Una volta compilato il modello **clickare su "Invia"**. A questo punto comparirà una **pagina** che comunica il **successo dell'operazione** e mostra il prospetto con i contributi da versare sulla Quota B. Perverrà quindi un **email di conferma** dall'Enpam con il riepilogo dei dati inseriti all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'area riservata.

**Se non perviene l'email di conferma, occorre ripetere l'operazione perché la procedura non è andata a buon fine.**

**5. Chi non invia il Mod. D entro il 31 luglio deve pagare una sanzione di euro 120,00.** Nel dubbio è opportuno inviare la dichiarazione: qualora non ci fosse una contribuzione da pagare, l'Enpam non chiederà niente.

**6. Attivare la domiciliazione bancaria**

Nell'area riservata si trova anche il modulo da compilare per autorizzare l'Enpam all'addebito diretto dei contributi. **Se si attiva la domiciliazione bancaria è possibile scegliere di pagare anche a rate.** Dalla propria Area Riservata è possibile visualizzare immediatamente la dichiarazione fatta e, in caso di errori, è possibile **rettificarla ricompilando il modulo.**

**Chi ha un rapporto di lavoro per sostituzione di medico convenzionato oppure ha un contratto temporaneo di meno di 6 mesi senza rinnovo alla scadenza, deve applicare esclusivamente l'aliquota intera.**

**ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%, 1%**

**NON È CERTO CHE QUEST'ANNO SIA POSSIBILE AVERE ANCORA LA POSSIBILITÀ DI TROVARE IL MODULO G (GENERIC) NEL SITO. È CONSIGLIABILE QUINDI ISCRIVERSI PER TEMPO NELL'AREA RISERVATA, NELLA QUALE SARA' POSSIBILE COMPILARE IL MODELLO D.**

### AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

– Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2023:

- 19,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 130.000,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile;
- Aliquota ridotta 9,75% fino ad € 130.000,00 per gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- Aliquota ridotta 2% per i redditi intramoenia o degli iscritti Inps per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale fino ad € 130.000,00;
- 9,75% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta.

I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o l'aliquota intera.

- **TUTTI I MEDICI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DEVONO VERIFICARE CHE IL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE NETTO DELL'ANNO 2023 NON SUPERI € 4.814,10 (FINO A 40 ANNI DI ETÀ O CON CONTRIBUTO MINIMO ENPAM QUOTA A RIDOTTA) O € 8.890,87 PER CHI HA PAGATO LA QUOTA A INTERA (CON ETÀ DA 40 ANNI FINO AL PENSIONAMENTO ENPAM) ONDE ACCERTARE L'ASSOGGETTABILITÀ OBBLIGATORIA AL CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ NON VA DICHIARATA.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (9,75% per il 2023) salva espressa opzione per la contribuzione intera.
- L'aliquota ridotta del 9,75% si applica dal compimento dei 68 anni (età pensionabile per l'anno 2023 presso il Fondo di Previdenza Generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 68 anni di età il 1° giugno 2023 (e desidera continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata l'aliquota del 9,75% a decorrere dal mese di luglio 2023. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione al 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (19,50% oppure 9,75%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuzione in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta.

### COME MODIFICARE L'ALIQUOTA

È quasi sempre possibile passare da un'aliquota a un'altra e chiedere un'aliquota ridotta quando si hanno i requisiti. Chi ha perso i requisiti per la contribuzione ridotta – ad esempio per cambio di attività lavorativa – deve comunicarlo all'Enpam tempestivamente per passare ad un'altra aliquota. A differenza del Modello D, il modello Contribuzione ridotta è disponibile tutto l'anno per comunicare la variazione al più presto. Se, invece, si paga già la contribuzione ridotta, si può passare volontariamente all'aliquota intera.

#### TRAMITE LA PROCEDURA ONLINE E' POSSIBILE

1. **CHIEDERE IL 2% O IL 9,75%:** chi ha i requisiti può richiedere l'aliquota al 2% o dimezzata;
2. **PASSARE DAL 2% AL 9,75% (O VICEVERSA):** se in seguito a un cambio di attività lavorativa non si hanno più i requisiti per il 2%, si deve presentare una comunicazione all'Enpam. La comunicazione è obbligatoria: non farla comporta una sanzione;
3. **TORNARE ALL'ALIQUOTA INTERA:** chi non ha più diritto alla contribuzione ridotta deve dichiararlo all'Enpam e tornare a pagare l'aliquota intera del 19,50% dal mese di cessazione del requisito. La comunicazione è obbligatoria: non farla comporta una sanzione;
4. **PASSARE VOLONTARIAMENTE AL 19,50%:** chi ha già la contribuzione ridotta e continua ad avere i requisiti, ma vuole versare la contribuzione intera, deve compilare il modulo "Versamento di Quota B con aliquota intera – Richiesta irrevocabile", che si trova nella sezione "Moduli" del sito Enpam. La scelta, una volta fatta, è irrevocabile e decade al raggiungimento dell'età pensionabile.

**CONTRIBUENTI OBBLIGATI**

- **LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE**  
I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private, (case di cura, case di riposo, ecc.).
- **ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**  
I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.
- **MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN** (*medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni*):  
**I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.**  
I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle due diverse categorie reddituali.
- **DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI**  
I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o IINPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

**I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA TALI ENTRATE COME "LIBERO PROFESSIONALI":**

- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE STRUTTURE NON ACCREDITATE PREVIA CONVENZIONE CON LE STESSE;
- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA;
- L'ATTIVITÀ RICHIESTA DALL'AZIENDA IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA O DI ACQUISIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIE IN CARENZA DI ORGANICO;
- I SERVIZI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA ECCEDENTI GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DELL'AZIENDA;
- L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA DA SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI I FINI ISTITUZIONALI.

(VEDASI PIÙ AVANTI UN CHIARIMENTO DELL'INPS AL RIGUARDO).

**ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%, 1%**

**ATTENZIONE !**

**Contributi dovuti per la libera professione intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri**

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (**non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale**) il contributo percentuale del 19,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

**COME VERIFICARE SE ESISTE TALE OBBLIGO CONTRIBUTIVO**

Controllare la cifra indicata nel **modello CU – dati fiscali – punto 4**.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa **QUOTA A**), non è dovuto alcun contributo.

**REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI O CON QUOTA A) "RIDOTTA": € 4.814,10**

**REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI: € 8.890,87**

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 luglio all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 19,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%. Quest'ultima percentuale solo per i redditi intramoenia degli ospedalieri e per i partecipanti ai corsi di formazione in MMG.

**I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).**

**- COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO**

I medici chirurgici e gli odontoiatri titolari di contratti "co.co.co." o "a progetto" per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

**IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'INPS.**

**- PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE**

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato

dal sostituto d'imposta). Ricordo che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%. LA BORSA VA DICHIARATA PER INTERO.

#### – TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

#### – LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

#### SPECIALIZZANDI

I MEDICI SPECIALIZZANDI, IN BASE AL D.LGS 368/1999 SONO INQUADRATI PREVIDENZIALMENTE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS E PERTANTO PER I RELATIVI COMPENSI NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - QUOTA B.

**CIRCOLARE  
INPS**

### Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

#### ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. – ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS – ex gestione INPDAP.

#### ATTIVITÀ EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

L'art. 60/08.06.2000 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;

- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadrati, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

**ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%, 1%**

### REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B FONDO GENERALE

- eventuali sussidi per malattia o l'indennità di maternità
- eventuali adeguamenti agli studi di settore
- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati alla Gestione Separata INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'INPS).

**I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERÒ VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.**

#### ECCO INVECE COSA NON VA DICHIARATO

Non vanno dichiarati:

- i redditi già assoggettati a contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio i compensi percepiti dalle Asl per attività in convenzione/accreditamento con il Ssn);
- sussidi per malattia;
- indennità di maternità;
- eventuali altri sussidi assistenziali (come il sussidio Enpam per calamità naturali);
- eventuali adeguamenti agli studi di settore.

**N.B.** Per chi avesse il dubbio, il reddito professionale va dichiarato per intero e non deve essere sottratto il reddito già assoggettato alla Quota A (sono gli uffici dell'Enpam a detrarlo quando calcolano il contributo da versare).

Inoltre bisogna dichiarare il reddito lordo, tolte le sole spese sostenute per produrlo. Mentre non si devono togliere i contributi previdenziali e assistenziali già pagati.

#### Attività di lavoro autonomo

- redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario)

iscritto con contribuzione intera (19,50%)

MODELLO D/CO

iscritto con contribuzione ridotta (redditi intramoenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%)

MODELLO D/CR

iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (9,75%)

MODELLO D/P

iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (19,50%)

MODELLO I/R

### VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE

Dal Modello Unico 2024 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2023 **al netto delle spese.**

**Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.**

In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intra moenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 19,50% (o del 9,75% e del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.

### MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio

2024, nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con domanda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 19,50% o ridotta del 9,75% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

### SCELTA DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

POSIZIONE	QUANTO
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2023 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi Speciali Enpam, complementare).	9,75% aliquota ridotta oppure 19,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta già ottenuta del 2% diventerà automaticamente del 9,75%.
Ospedalieri titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale	2%

## DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 9,75% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO

È IMPORTANTE RICORDARE CHE PER CAMBIARE ALIQUOTA O PER SCEGLIERE LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA È NECESSARIO COMPILARE UN MODULO SPECIFICO PRIMA DI AVERE COMPILATO IL MODELLO D. IL MODULO 'CONTRIBUZIONE RIDOTTA' SI TROVA NELL'AREA RISERVATA DEL SITO ENPAM

MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DEL 9,75% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 4.814,10 O A € 8.890,87

- I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 9,75%.

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta però al 2%.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.814,10 o a € 8.890,87. **IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.** L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro la scadenza fissata per l'anno successivo.

Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 9,75%:

**a)** gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);

**b)** gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica, tramite l'area riservata, entro il 31 luglio 2024 il Modello D 2023 **compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma.** Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; **NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA DEL 9,75% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL'E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI).** PER TALI ISCRITTI L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D'UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ENPAM.

- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L'ENPAM provvederà ad emettere a suo nome l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2024 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2024 da denunciare nel 2025.

L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.

## QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai soprariportati punti a e b) non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2023 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.814,10 o € 8.890,87 (a seconda

dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo Quota A). Pertanto non potrà essere compilato il modello D 2024 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2023 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.814,10 o € 8.890,87 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.

## OPZIONE DALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'ALIQUOTA INTERA AL 19,50%

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 19,50%. **SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, È STATA STABILITA L'IRREVOCABILITÀ DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.**

## COME RETTIFICARE IL REDDITO DICHIARATO ALLA QUOTA B

Se si sbaglia la dichiarazione inserendo i dati sul reddito nel modello D é possibile modificare l'importo dall'area riservata entro il 31 dicembre 2023.

### Come modificare l'importo entro il 31.12.2024

1. Entrare nell'area riservata
2. Dalla colonna di sinistra cliccare su **Domande e dichiarazioni online** e poi su **Modello D – Dichiarazione dei redditi Quota B**

**Dal 1° gennaio 2025** se si vuol modificare il reddito da dichiarare occorre utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva:

1. Entrare nell'area riservata
2. Dalla colonna di sinistra cliccare su **Domande e dichiarazioni online** e poi su **Modello D – Dichiarazione dei redditi Quota B**
3. Cliccare su **Regolarizzazione contributiva** per modificare la dichiarazione fatta

Con questa procedura è possibile vedere i redditi dichiarati negli anni precedenti e, in caso di errori, mettendosi in regola.

### Come modificare i redditi precedenti al 2023

Per modificare le dichiarazioni sui redditi precedenti al 2023:

- entrare nell'area riservata
- dalla colonna di sinistra cliccare su **Domande e dichiarazioni online** e poi su **Modello D – Dichiarazione dei redditi Quota B**;
- cliccare su **Regolarizzazione contributiva** per modificare la dichiarazione fatta.

Con questa procedura è possibile anche vedere i redditi dichiarati negli anni precedenti e, in caso di errori, mettersi in regola.

### Come modificare l'aliquota

Se si vuole cambiare l'aliquota avendo i requisiti per farlo, occorre indicarlo nel modulo specifico **prima** di compilare il modello D. In questo modo il contributo da versare verrà calcolato con l'aliquota richiesta:

- entrare nell'**area riservata**;
- nella colonna di sinistra cliccare su **Domande e dichiarazioni online**;
- nel menù che si apre cliccare su **Contribuzione ridotta** e compilare il modulo.

Per il **pensionato del Fondo di previdenza generale**, il sistema applica **in automatico** l'aliquota dimezzata.

**Attenzione:** se è stata chiesta la contribuzione ridotta dopo aver compilato il modello D, per poterla ricevere sul reddito dell'anno in corso occorre ricompilare il modello D oppure scrivere a [protocollo@pec.enpam.it](mailto:protocollo@pec.enpam.it).

Il modulo "Contribuzione ridotta" serve a:

- **chiedere di passare** dall'aliquota intera a quella dimezzata o ridotta
- **modificare** l'aliquota da ridotta a dimezzata o viceversa perché l'attività lavorativa è cambiata (per esempio da intramoenia all'extramoenia)
- **comunicare** di non avere più i requisiti per l'aliquota ridotta/dimezzata (in questo caso si passa all'aliquota intera e questa comunicazione è obbligatoria)

Una volta compilato il modulo, l'Enpam applicherà ogni anno l'aliquota dichiarata senza bisogno di doverlo ricompilare annualmente. Usare il modello "Contribuzione ridotta" solo se si vuole cambiare l'aliquota oppure se non si hanno più i requisiti per una determinata aliquota.

**La contribuzione ridotta non è retroattiva:** viene applicata dall'anno in cui è stata effettuata la richiesta avendo i requisiti per chiederla.

Se è stata inserita una data sbagliata o relativamente al possesso del requisito occorre autocertificare con urgenza i dati corretti inviando una comunicazione a [protocollo@pec.enpam.it](mailto:protocollo@pec.enpam.it).

## CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA

DA PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE 2024**. LA QUOTA B PAGATA CON PAGOPA DOVRÀ ESSERE VERSATA IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE** E NON A RATE, UN'OPZIONE CHE INVECE È POSSIBILE CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA O CON LA CARTA DI CREDITO ENPAM.

CON LA CARTA DI CREDITO È POSSIBILE RATEIZZARE FINO A 30 MESI L'IMPORTO MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DALL'ENPAM, IN CONVENZIONE CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

PER EVENTUALI PROBLEMI IL NUMERO VERDE DELLA BANCA È: **800.24.84.64**.

## MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2023

I medici che nel corso del 2023 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

- Per i neo iscritti dal 2023 l'ENPAM calcolerà il limite di € 4.814,10 o € 8.890,87 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2023.

## PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO BANCARIO

È possibile versare i contributi previdenziali con la domiciliazione bancaria. La domanda si presenta dall'area riservata del sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it). È sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione Enpam" segnalando il codice IBAN della propria banca.

La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali, supera il rischio di dimenticare le scadenze e che la corrispondenza vada persa.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2023:

- l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2025), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,5% annuo.

## ULTIME RACCOMANDAZIONI

Chi non ha avuto redditi professionali nel 2023 (superiore ai limiti di € 4.814,10 o € 8.890,87), non è tenuto a compilare il Modello D dell'Enpam. In generale non è obbligatorio fare la dichiarazione quando il reddito è sotto il limite coperto dalla Quota A. Tuttavia è sempre consigliabile inviare il modello anche quando non ci sono contributi previdenziali da versare in più.

Se infatti ci si rende conto successivamente di essersi sbagliati, si potrà chiedere una rettifica senza il rischio di incorrere in sanzioni per aver fatto l'adempimento oltre la scadenza.

### ERRORI NEL MODULO DI DICHIARAZIONE

Se è stata inserita una data errata oppure vi sono stati altri errori occorre autocertificare con urgenza i dati corretti inviando una comunicazione a [protocollo@pec.enpam.it](mailto:protocollo@pec.enpam.it).

### COME TORNARE ALL'ALIQUOTA INTERA

Se non sono più presenti i requisiti per l'aliquota dimezzata/ridotta occorre comunicarlo all'Enpam con il modulo "Contribuzione ridotta" nell'area riservata.

Se invece sono ancora presenti i requisiti e si vuole comunque passare all'aliquota intera occorre compilare un modulo cartaceo a parte. **La scelta è irrevocabile.**

### CASI PARTICOLARI

È possibile scegliere la contribuzione ridotta anche dopo la scadenza del modello D, ma la scelta varrà a decorrere dall'anno successivo.

## SANZIONI

Come già detto, l'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2024);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI**

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto sul quale pagare	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale	a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.814,10 esente - da 40 anni: inferiore a € 8.890,87 esente	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D
I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, possono pagare il 2% o il 19,50%	b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 4.814,10 soggetto - da 40 anni: superiore a € 8.890,87 soggetto	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D entro il 31 luglio 2024. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2024.
Medico dipendente (*) (•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile del Fondo Generale ENPAM  (* ) il reddito "intramoenia", intramoenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. prodotto nel 2023, se supera € 4.814,10 o € 8.890,87, obbliga al versamento del contributo del 19,50%. Può essere, a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro  (•) anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2024 ed è assoggettato al 19,50% o al 9,75%	a) Come sopra	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D), <b>e non può presentare</b> la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR)
	b) Come sopra	- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2024  oppure - può scegliere il pagamento al 19,50%, presentare la dichiarazione Mod. D. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2024
	c) Non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D <b>e non può presentare</b> la domanda di contribuzione ridotta
Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione	d) L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D) scegliendo l'aliquota contributiva: 9,75% o 19,50%

**Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, ex INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).**

**ENPAM 19,50%, 9,75%, 2%, 1%**

## ARRETRATI CONTRATTUALI PER I PENSIONATI EX CONVENZIONATI

In base al nuovo contratto della Medicina di base convenzionata (ACN di Medicina Generale e Continuità Assistenziale) gli arretrati relativi agli aumenti spettano anche ai professionisti che erano ancora in attività convenzionale nel periodo 2019-2021 e che successivamente hanno cessato l'attività convenzionale, pensionandosi.

Quindi sarà l'Asl a pagare queste somme direttamente ai medici che nel frattempo sono andati in pensione.

Su questi arretrati sono previste le trattenute previdenziali Enpam, che le Asl dovranno poi versare all'Ente. Quando l'iter si sarà concluso, l'Enpam procederà con i conguagli sulle pensioni già percepite dagli interessati.

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM DI DIVERSE GESTIONI

Al momento del pensionamento i contributi versati nella gestione dei Medici di medicina generale e degli Specialisti ambulatoriali verranno sommati gratuitamente e automaticamente dagli Uffici Enpam. Non ci sarà cioè necessità di presentare una domanda specifica, a parte quella per chiedere la pensione.

Ciò perché nell'Enpam viene praticata la sommatoria interna tra le varie Gestioni, per cui i periodi contributivi accreditati sui vari Fondi dell'Ente, e che non sono coincidenti, vengono tutti sommati per il calcolo dell'anzianità contributiva. Al momento del pensionamento, l'assegno sarà composto dalle varie quote maturate presso le diverse Gestioni per cui è stata presentata domanda di pensione.

Fanno eccezione solo i contributi della Quota A in quanto possono essere utilizzati esclusivamente sulla Quota B e solo nel caso in cui si riferiscano ad un periodo ricongiunto; valgono inoltre su qualsiasi Gestione solo i contributi di Quota A versati dagli studenti per i periodi in cui sono stati iscritti all'Enpam prima della laurea.

## ENPAM: SPECIALISTI ESTERNI, PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DEL 4% RINVIATO AL 30 SETTEMBRE PROSSIMO

*Graziella Reposi*

L'Enpam ha rinvio al 30 settembre il termine ultimo per versare il nuovo contributo del 4 per cento a carico degli specialisti che esercitano in strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

La scadenza, in un primo tempo fissata al 31 marzo scorso, era già stata rimandata una prima volta. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione dell'Enpam, con il via libera dei ministeri vigilanti, ha introdotto un tetto al contributo. Per effetto di questa misura i medici e gli odontoiatri coinvolti, su richiesta, potranno limitare il

contributo aggiuntivo in modo che l'importo non superi un decimo del compenso ricevuto dalla struttura (oppure un ventesimo del compenso nel caso di pensionati).

Le modalità operative per fare richiesta del tetto e per versare il contributo del 4% verranno rese note dall'Enpam in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2024.

Sarà nostra cura darne informazione tramite il sito e, compatibilmente con i tempi di stampa, anche su "Alessandria Medica".

## ENPAM FONDO GENERALE CONTRIBUTI DI QUOTA A - ANNO 2024

*Graziella Reposi*

I contributi di Quota A si possono pagare in **unica soluzione** oppure in **quattro o otto rate senza interessi**. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam. È possibile pagare a rate **attivando gratuitamente la carta di credito** che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio. In questo caso, però, occorre **disattivare l'addebito diretto** con l'Enpam qualora già attivato.

Gli importi aggiornati al 2024 sono:

- € 140,47 all'anno **per gli studenti**;
- € 280,93 all'anno **fino a 30 anni** di età;
- € 545,28 all'anno dal compimento dei **30 fino ai 35 anni**;
- € 1.023,24 all'anno dal compimento dei **35 fino ai 40 anni**;
- € 1.889,75 all'anno dal compimento dei **40 anni fino all'età del pensionamento di Quota A**;
- € 1.023,24 all'anno **per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta** (solo gli iscritti ammessi alla contribuzione a seguito di domanda presentata prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

A queste somme va aggiunto anche il **contributo di maternità**, adozione e aborto di 79,87 euro all'anno per ciascun iscritto, uomo o donna.

I contributi sono dovuti dal mese successivo all'iscrizione all'Albo fino al mese di compimento dell'età per la pensione Quota A.

**A seguito dell'emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e gli odontoiatri che hanno conseguito la qualifica professionale all'estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.**

**Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell'Enpam e alle altre gestioni dell'Ente in base all'attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.**

## SALUTEMIA, ISCRIZIONI APERTE PER LA COPERTURA SEMESTRALE. TUTELA SOCIO-SANITARIA A UN COSTO RIDOTTO PER MEDICI, ODONTOIATRI E PER LE LORO FAMIGLIE.

SaluteMia apre le iscrizioni per la copertura semestrale. Anche a 2024 inoltrato è possibile iscriversi alla mutua sanitaria dei medici e degli odontoiatri, voluta da Enpam e dai principali sindacati medici, che permette agli iscritti di costruirsi una tutela socio-sanitaria su misura.

I nuovi iscritti possono infatti sottoscrivere, a un costo ridotto, i Piani sanitari della durata semestrale, che decorrono dal 1° luglio e garantiscono copertura fino alla fine dell'anno.

### Una "rete di protezione" per tutta la famiglia

Aderire alla società di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri permette di integrare l'offerta del Servizio sanitario nazionale e avere una sicurezza in più sui tempi e sulle prestazioni.

SaluteMia, infatti, permette, attraverso 6 Piani sanitari, pensati per le diverse esigenze dei professionisti in camice, di costruire una "rete di protezione" per sé stessi e per i familiari del proprio nucleo (coniugi o conviventi, figli, genitori), ma anche per i familiari non conviventi e le loro famiglie. Per garantire a tutti una serie di tutele aggiuntive in caso di visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, prestazioni ospedaliere o extraospedaliere e molto altro.

Inoltre, come novità per il 2024-2025, la mutua "fatta dai medici per i medici" offre, senza costi aggiuntivi, una copertura infortuni a tutti gli iscritti.

### Tutte le tutele di SaluteMia

SaluteMia non è una semplice assicurazione, ma una mutua integrativa di categoria, senza scopi commerciali o di lucro, che offre attraverso 6 Piani sanitari una copertura ad ampio raggio, in Italia e all'estero. Non prevede barriere di età o salute per entrare e i soci possono restare iscritti anche in caso di eventi gravi.

I Piani sanitari garantiscono copertura dalle spese mediche per un ampio ventaglio di prestazioni e, oltre alle molte tutele di base, agli iscritti vengono offerte una serie di garanzie mutualistiche

aggiuntive gratuite: come misure e indennità a sostegno della genitorialità, la copertura "critical illness", che fornisce un supporto economico di almeno 4.000 euro in caso di patologie gravi, voucher per visite di prevenzione in ambito cardiologico, odontoiatrico e geriatrico, la possibilità di adesione diretta per gli universitari, con piani dedicati e scontati, oltre a borse di studio per i più meritevoli.

Aderire a SaluteMia permette inoltre di abbassare le tasse, dal momento che il contributo associativo versato è detraibile fino a 1.300 euro l'anno.

"Per noi, operatori della sanità, la tutela della salute rappresenta un impegno quotidiano. Anche per questo promuoviamo la consapevolezza che la salute è il bene più prezioso, che va difeso al meglio, programmando nel presente la migliore tutela socio-sanitaria", commenta Gianfranco Prada, medico odontoiatra e presidente di SaluteMia. "Aderire alla copertura semestrale di SaluteMia – precisa Prada – è quindi l'occasione per garantire a sé stessi e ai propri cari una serie di tutele aggiuntive per integrare le prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale".

N.B. La copertura semestrale è attiva dal mese successivo al pagamento. Per essere tutelati dal 1° luglio bisogna quindi versare il contributo associativo entro il 30 giugno.

**È possibile sottoscrivere i piani anche successivamente a questa data ma le prestazioni e le assistenze saranno soggette ad alcune carenze, come elencato al punto 4 di pagina 2 del "Modulo di adesione (2° semestre)".**

**Tutte le informazioni per l'adesione sul sito: [www.salutemia.net](http://www.salutemia.net)**

**Antioco Fois**

Addetto stampa SaluteMia  
[ufficiostampa@salutemia.net](mailto:ufficiostampa@salutemia.net)

3453014588

## ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 24/04/2024, N. 17164



Si ritiene opportuno segnalare che la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 24/04/2024, n. 17164, ha ribadito che **integrano il delitto di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, ex art. 348 cod. pen., le condotte consistenti:**

- nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra);
- nel provvedere da parte dell'odontotecnico ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo;
- nella installazione, direttamente da parte dell'odontotecnico, di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista;
- nella installazione da parte dell'odontotecnico di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica "il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione".

In considerazione della rilevanza della fattispecie trattata si invitano gli Ordini territoriali a darne la massima diffusione.

*Il Presidente CAO*  
**Raffaele Iandolo**

*Il Presidente FNOMCeO*  
**Filippo Anelli**

Roma, 8 maggio 2024

*Cari Colleghe e Colleghi, ritengo utile portare alla Vostra attenzione le seguenti comunicazioni inoltrate dalla FNOMCeO riguardanti il ruolo dell'esperto di radioprotezione (ERP) relativamente alla legge 101/2020 del 27/08/2020 e le conclusioni della Corte di Cassazione in merito di una sentenza emessa per esercizio abusivo della professione. Vi invito alla lettura e vi saluto cordialmente.*



Dott. Pier Angelo  
Arlandini

## TRASMISSIONE PARERE IN MATERIA DI NOMINA DELL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE



FNOMCeO

Cari Presidenti,

in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata, si trasmette per opportuna conoscenza il parere della FNOMCeO, prot. n. 6794/2023, in materia di nomina dell'esperto di radioprotezione.

Roma, 8 maggio 2024

Il Presidente CAO  
Raffaele Iandolo

Il Presidente FNOMCeO  
Filippo Anelli

## RISCONTRO A RICHIESTA DI PARERE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE – OMCEO BRESCIA

In merito alla nota del 24.05.23 recante richiesta di parere concernente la fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

In prima analisi, occorre individuare il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs 101/20, entrato in vigore il 27/08/20, il quale recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti.

È opportuno ricordare che nel D.Lgs. 101/20 l'odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l'attività complementare (art. 7, comma 1, n. 8) in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare. L'odontoiatra ha titolo per indirizzare persone presso un medico specialista per indagini medico radiologiche, e altresì per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del succitato decreto (art. 7, comma 1, n. 98). In particolare, l'art. 159, comma 13, del D.Lgs

101/20 prevede che "Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attività complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica. Nell'ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici". Per "complementarietà" si intende maggiore tutela della salute del paziente, poiché qualsiasi tipo di indagine radiografica eseguita direttamente in studio con apparecchiature utilizzate da odontoiatri consente di ottenere quella accuratezza diagnostica ricercata in relazione allo specifico dubbio di patologia pregressa o in atto.

Pertanto, l'utilizzo di apparecchiature radiologiche è necessariamente legato alla complementarietà, inserita in un percorso diagnostico relativo alle cure dei propri pazienti; ne deriva infatti l'im-

possibilità di refertare, di compiere atti medici radiologici a favore di pazienti non in cura presso lo studio, e quindi di utilizzare forme pubblicitarie non corrette strumentalizzando l'uso di tali strumenti.

**Inoltre, in riferimento all'oggetto, l'art. 114, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 101/2020 prevede che: "I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo: a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131 (...);"**

**L'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 101/2020 dispone che" (...)** 2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente: a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica; b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione. (...)"

**Il datore di lavoro deve effettuare ed allegare al DVR ai sensi del D.Lgs 81/08, cioè la relazione di cui art. 109 del D.Lgs. 101/20, è redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione (ERP) e dal datore di lavoro e deve avere data certa.**

**L'art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l'"esercente" come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. Ciò significa che l'esercente è il soggetto coinvolto dal punto di vista normativo e legale, nella autorizzazione sanitaria e nella detenzione della apparecchiatura radiologica, apertura, utilizzo e cessazione della pratica radiologica. Inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 11, del succitato decreto il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e delle in-**

dicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3.

**Dunque "esperto di radioprotezione"(ERP) è "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130; (...)"**.

Il tenore delle norme in esame, in combinato disposto con la definizione di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 101/2020, lascia chiaramente intendere che **la nomina dell'esperto di radioprotezione sia in capo solo ed esclusivamente all'esercente in quanto responsabile organizzativo della pratica radiologica che determini esposizione a fini medici nonché al datore di lavoro, che può ben coincidere con l'esercente, soggetto tenuto a garantire in ogni caso la tutela della salute dei lavoratori.**

**In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione medica e odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino, si rileva ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 101/2020 l'obbligo del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra che collabori presso una struttura di richiedere e di ottenere dall'esperto di radioprotezione (ERP) dell'esercente la relazione già esistente redatta ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 101/2020, avendo cura di fornirgli le informazioni sulle attività che ivi svolgerà. Pertanto, il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistici tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP).**

Roma, 7 giugno 2023

# UN ALTRO BONUS ECM PER SFUGGIRE ALLE SANZIONI

## GLI ECM RADDOPPIATI

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con la delibera 5/24 ha istituito un bonus per coloro che nel triennio 2023-2025 acquisiscono o hanno già acquisito crediti formativi sui vaccini e le strategie vaccinali. Per cui i medici e gli odontoiatri che nel triennio in corso frequentano corsi su tali materie avranno gli Ecm conseguiti raddoppiati, fino a un massimo di 10, e tali crediti extra si accumuleranno nel triennio 2026-2028.

## NELL'ANNO 2025 SI POTRANNO SPOSTARE I CREDITI 2023

Con la delibera 6/24, la Commissione Ecm ha inoltre esteso fino a fine 2025 la possibilità di spostare gli Ecm acquisiti nel 2023 per completare il periodo 2020-2022. Tale delibera non permette di accumulare nuovi crediti per il triennio 2020-2022.

Rimane infatti la regola che si possono usare soltanto quelli conseguiti nel 2023.

La delibera della Commissione Ecm proroga la possibilità di spostamento dei crediti fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, il nuovo sistema di conteggio della data di conseguimento dei crediti contiene un ulteriore vantaggio. Prima della citata delibera, la data di acquisizione degli Ecm per i corsi Fad a distanza, veniva calcolata alla data di fine del corso. Ad esempio, frequentando un corso Fad il 20 dicembre 2023, se questo fosse stato disponibile fino a fine marzo 2024, il provider avrebbe attribuito i crediti in quest'ultima data.

Adesso, invece, in seguito all'intervento della Commissione Ecm, i crediti vengono riconosciuti e accreditati alla data di frequentazione del corso. Per chi ha seguito un corso Fad il 20 dicembre 2023, i relativi crediti vengono riconosciuti in quella data, al pari di come accade per i corsi in presenza. In questo caso si tratta di Ecm utili per completare il triennio 2020-2022.

## LE SANZIONI PER CHI NON E' IN REGOLA

Il provvedimento della Commissione Ecm dà il via libera ai provider per completare la certificazione dei crediti conseguiti nel periodo 2020-2023 e dà ulteriore tempo a medici e dentisti per mettersi in regola.

Una possibilità in più per non trovarsi scoperti con la propria polizza in caso di contenzioso, dal momento che la Legge Gelli, in virtù del recente decreto attuativo, stabilisce in proposito l'obbligo di essere in regola con il 70 per cento degli Ecm.

## PERIODI 2014-2019

La Commissione Naz.le F.C. cerca di trovare una soluzione per i periodi che vanno dal 2014 al 2019, così come prescrive la legge, che prevede crediti compensativi per i trienni precedenti, così come è avvenuto per coloro che hanno frequentato corsi entro il 31.12.2023, i cui crediti potranno essere spostati entro il 31.12.2025.



## PROJECT GROUP DI RICERCA IN MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA: L'ESPERIENZA DAIRI

### Introduzione

Le cure primarie sono considerate essenziali per la sostenibilità dei Sistemi Sanitari. Nella storia della ricerca sulle cure primarie, le reti di ricerca basate sulla pratica (Practice-Based Research Network) svolgono, a livello globale, un ruolo strategico nel traslare i risultati della ricerca nella pratica clinica. È evidente che la capacità di produrre ricerca nell'assistenza primaria richieda una strategia di sviluppo e miglioramento e infrastrutture di ricerca dedicate e ben consolidate. La istituzionalizzazione di una Unità di ricerca in cure primarie e pediatriche si ispira ad un modello organizzativo volto a diffondere la cultura della ricerca, la sua importanza e il suo ruolo per migliorare la salute dei pazienti.

### Il gruppo di lavoro sulla ricerca nelle cure primarie e pediatriche

Il Project Group (PG) di Ricerca in Medicina generale e Pediatria di libera scelta è stato istituito a inizio 2022 all'interno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione, diretto dal Dott. Antonio Giovanni Maconi, dipartimento interaziendale tra l'Azienda Ospedaliera-Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" (AOU AL) e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL AL) di Alessandria. Il PG opera per individuare e promuovere sinergie tra la ricerca scientifica e l'attività assistenziale, al fine di migliorare lo stato di salute del cittadino.

L'obiettivo dei medici che fanno parte di questo gruppo è portare un sostanziale contributo alla ricerca clinica e manageriale sul territorio con particolare riferimento alle patologie ambientali.

Nello specifico, sono oggi una trentina i professionisti formati e iscritti al Registro dei Medici Sperimentatori ASL AL.

### Metodologia di sviluppo

Nella pianificazione del PG abbiamo applicato le logiche, i principi e gli strumenti della Lean Strategy al contesto sanitario. Abbiamo utilizzato i principi chiave del sistema di pianificazione strategica "Hoshin Kanri", un "controllo ragionato" della direzione da perseguire per l'organizzazione di un sistema e il report X-Matrix (figura 1), un tool di programmazione e controllo per sviluppare un piano strategico, individuare gli obiettivi operativi da raggiungere e le metriche per la misurazione dei risultati del gruppo di lavoro.

### Risultati

Abbiamo istituito una Unità di ricerca nelle cure primarie e pediatriche attraverso il coinvolgimento di un team multidisciplinare (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, medici ospedalieri, infermieri e ricercatori), condividendo vision, mission, valori e strategie a lungo termine.

Attraverso un'analisi SWOT abbiamo focalizzato i punti di forza e di debolezza interni all'organizzazione, le opportunità di crescita e miglioramento e le minacce dell'ambiente esterno.

È stata definita una programmazione annuale di azioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici, monitorati con specifici indicatori, in modo da misurare il percorso di crescita.



**CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2024/2027 - APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE CON BORSA DI STUDIO DI N. 168 LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA PER LA REGIONE PIEMONTE**



**IL BANDO È STATO PUBBLICATO NELLA G.U. - Serie IV S. - Concorsi ed Esami n. 49 del 18.06.2024  
LA SCADENZA È IL 18 LUGLIO 2024**

Con D.D. 30 aprile 2024, n. 296 del 30.04.2024, la Regione Piemonte ha approvato il Bando di Concorso pubblico per l'ammissione con borsa di studio di n. 168 laureati in Medicina e Chirurgia al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2024/2027.

Si ricorda che:

- Per la Regione Piemonte le borse di studio da mettere a concorso per il triennio formativo 2024/2027 sono risultate n. 168
- il D.Lvo 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lvo 277 del 8/7/2003, che, all'art. 21, stabilisce che "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, all'art. 24, che il diploma si consegue a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all'art. 26, che il programma formativo sia articolato, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica".
- I bandi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami
- **Il termine ultimo per la presentazione delle domande di concorso è individuato nel 30mo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**
- **L'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte almeno 30 giorni prima.**
- **La domanda di ammissione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, tramite la piattaforma web utilizzata da ASL Città di Torino seguendo dettagliatamente le apposite istruzioni operative di cui all'Allegato 2 (compilazione on-line) parte integrante del bando in oggetto.**
- **La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda presentata oltre il suddetto termine è irricevibile. La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 13,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e verrà automaticamente disattivata alle ore 13,00 del giorno di scadenza.**
- **Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.**

Il concorso avrà luogo in data **9 ottobre 2024**, alle **ore 10,00**.

Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

IMPORTANTE

## COMUNICATI VARI

Si segnala che sul sito internet dell'Ordine ([www.ordinemedici.al.it](http://www.ordinemedici.al.it)) è possibile prendere visione e/o scaricare le sottoriportate comunicazioni e i relativi allegati.

### Nella sezione "Notizie per gli iscritti" (Home Page)

- Comunicazione n. 51 - AIFA - Determina 3 maggio 2024 recante "Aggiornamento del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) per il transito dal regime di classificazione «A-PHT» alla fascia «A» di medicinali afferenti a specifiche classi farmacologiche".
- Comunicato n. 57 - Circolare Ministero della Salute 14845-20/05/2024-DGPRES-DGPRES-P recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025".
- Comunicato n. 62 - Posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025.

### Nella sezione Formazione - ECM - Educazione Continua in Medicina

Delibera N. 6 della CNFC in materia di spostamento dei crediti  
Delibera N. 5 della CNFC in materia di Vaccini e strategie vaccinali

## RICORDIAMO

**DOTT.SSA MANUELA LEONE**

di anni 65, Medico chirurgo Specialista in Pediatria  
deceduta il 27 maggio 2024 a Casalnoceto (AL)

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite condoglianze.

## ALBI PROFESSIONALI

**MEDICI CHIRURGHI**  
Iscritti al 31.05.2024  
N. 1988

Duplici iscritti: N. 152

**ODONTOIATRI**  
Iscritti al 31.05.2024  
N. 367

# A.A.A. CERCASI MEDICO

L'Ente diocesano Fondazione Oda di Casale Monferrato è alla ricerca urgente di un medico psichiatra per le sue strutture residenziali psichiatriche situate nel territorio del Monferrato.



Miriam Siviero - Segreteria della Presidenza, Formazione e Qualità  
Via della Biblioteca 1, 15033 Casale Monferrato (AL)  
Tel. 0142/452132 interno 6 - cell. 328/9150100  
miriam.siviero@odacasale.it  
www.odacasale.it

\*\*\*

Primaria realtà operante nel settore socio sanitario e assistenziale ricerca Medici Specialisti a Tortona (AL), in particolare:



- Medico Cardiologo;
- Medico Neurologo;
- Medico Pneumologo Allergologo;
- Medico Dermatologo;
- Medico Gastroenterologo;
- Medico Reumatologo.

Si richiede possesso di laurea in Medicina e Chirurgia con relativa specializzazione richiesta e regolare iscrizione all'Albo. Si offre: contratto di tipo subordinato o in libera professione, per un monte ore da definire in fase di colloquio.

Per eventuali candidature inviare il proprio curriculum, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo e-mail esplicitando nell'oggetto "candidatura Medico Tortona": [selezione@itinera-consorzio.org](mailto:selezione@itinera-consorzio.org)



## CHIUSURA UFFICI MESE DI AGOSTO

Si avvisano gli iscritti che nei giorni di **GIOVEDÌ 8, VENERDÌ 9, LUNEDÌ 12, MARTEDÌ 13, MERCOLEDÌ 14, VENERDÌ 16 E LUNEDÌ 19 AGOSTO** gli uffici dell'Ordine rimarranno chiusi.

## APERTURA STUDI DENTISTICI NEL MESE DI AGOSTO

L'Ordine organizza anche quest'anno un servizio di pubblica utilità e sta predisponendo l'elenco degli studi dentistici aperti nel mese di agosto. L'elenco sarà a disposizione dei giornali della provincia per la pubblicazione e del pubblico che sovente si rivolge all'Ordine per reperire un dentista in tale periodo. Si invitano pertanto i Colleghi dentisti a segnalare al più presto l'eventuale apertura del loro studio in tale periodo, indicando l'ubicazione dello stesso ed il numero telefonico.



# UNITI PER ESSERE NUMERI UNO

## AGENZIA GENERALE DI ALESSANDRIA

VIA FAÀ DI BRUNO 33-35 ALESSANDRIA

tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20

☎ 335 53 88 411 SOLO MESSAGGI

e-mail: 39402@unipolsai.it

📍 UniOne srl - Assicurazioni

Alessandria

Murisengo

Ovada

Valenza

Spinetta Marengo



## LA NOSTRA TRADIZIONE DI **SERietà** ED **ESPERIENZA**

... assicuramente per voi

- INFORTUNI
- R. C. AUTO, FURTO, INCENDIO, KASKO
- ABITAZIONE, FAMIGLIA, ANIMALI DOMESTICI
- PREVIDENZA INTEGRATIVA
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
- NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UNIPOLRENTAL
- UNISALUTE: ASSICURIAMO LA TUA SALUTE

*Particolari agevolazioni  
agli iscritti  
all'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della provincia di Alessandria  
e ai loro famigliari*

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**UnipolRental**  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

**UniSalute**  
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE